



ENPAPI.PRE.22/12/2023.223.U

Roma, 22 dicembre 2023

Circolare n. 27/2023

Alla  
**FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE**  
A tutti gli  
**ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE**

A tutti gli  
**ISCRITTI AGLI OPI**

**OGGETTO: PRESTAZIONI OCCASIONALI**

❖ *Premessa sul contrasto alle forme elusive delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale*  
Con la presente Circolare, che annulla e sostituisce le precedenti, si forniscono indicazioni utili al corretto inquadramento normativo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale nell'esercizio della *Professione Infermieristica*.

La Legge n. 215/2021, di conversione del Decreto Legge n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a "svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, al comma 1 dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 - come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 - si prevede che "con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".

L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, pertanto interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori con riferimento ai contratti inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. - riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" - e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.



Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le *professioni intellettuali* in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale.

❖ *Contrasto tra lavoro autonomo occasionale ed esercizio di attività professionale*

La novità introdotta dalla sopracitata normativa, al fine di svolgere un'attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, offre l'occasione per ribadire nuovamente il principio generale che deve osservarsi nell'ambito della *Professione Infermieristica* il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.

Come noto, infatti, la *Professione Infermieristica*, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (sotto il profilo previdenziale di competenza INPS) o assimilato al lavoro dipendente (sotto il profilo previdenziale di competenza della Gestione Separata ENPAPI), rientra (ai fini fiscali) nella previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, l'articolo 53, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo "*quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5.*".

In linea generale, i requisiti di professionalità e abitudine sussistono ogni qualvolta un soggetto realizzi con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo.

Questi requisiti, invero, non si realizzano solo nei casi in cui vengono realizzati atti economici in via meramente occasionale; a tal proposito, si deve porre attenzione al fatto come la sola iscrizione ad un Ordine professionale presupponga la non occasionalità dell'attività, anche innanzi ad una sola o a poche prestazioni professionali erogate.

❖ *Prestazioni occasionali o prestazioni residuali?*

Sovente capita, però, che un Professionista in possesso di un contratto di lavoro subordinato possa, previa opportuna autorizzazione (quando necessaria), svolgere pochissime prestazioni professionali in regime di autonomia; ad esempio, quale docente in corsi professionali o di aggiornamento.



Considerare questa singole prestazioni come "occasionali" in quanto non regolari, sistematiche e ripetitive è però un errore proprio in ragione dell'iscrizione all'Ordine professionale.

In realtà si tratta di prestazioni che potremmo definire residuali, e non occasionali, in quanto le stesse sono da considerare all'interno del più ampio status professionale di Infermiere che, evidentemente, solo per una mera contingenza contrattuale (quella di essere in possesso di un contratto di lavoro subordinato), genera reddito da lavoro autonomo, e singole prestazioni professionali, in quantità minimale.

❖ *Prestazioni occasionali: configurazione e conseguenze previdenziali*

Le prestazioni occasionali, in ogni caso, seguendo un principio generale contenuto nella legge n. 335/1995, devono essere assoggettate ad una ritenuta a fini contributivi (infatti è stata necessaria una previa, ed espressa, norma per stabilire l'esenzione previdenziale delle prestazioni di valore fino a € 5.000,00 esclusivamente per le quelle di competenza previdenziale dell'INPS e non delle Casse di previdenza dei liberi professionisti), in tal modo facendo ben percepire che una prestazione occasionale non sarebbe, comunque, mai uno strumento utile per evitare gli obblighi contributivi ENPAPI.

Ad ulteriore chiarimento, una prestazione occasionale è quella che viene realizzata producendo reddito senza una continuità ed in assenza di una formale posizione fiscale; cioè, in carenza di una Partita Iva con codice Ateco del settore di produzione del reddito generato.

È il caso di un Infermiere che, nel proprio tempo libero, opera (a pagamento e saltuariamente) in una qualsiasi attività diversa da quella per cui è abilitato svolgendo un lavoro autonomo in modalità o occasionale - sotto il profilo quantitativo - o amatoriale - sotto il profilo qualitativo - naturalmente al di fuori di una qualsiasi regolamentazione professionale.

Conseguentemente, una prestazione - ancorché "residuale" - svolta da un iscritto ad un Ordine professionale necessita di essere regolarmente fatturata (previa apertura della Partita IVA con codice Ateco per attività infermieristiche) o remunerata tramite un contratto di collaborazione, con susseguente onere del committente di procedere al versamento, in qualità di sostituto d'imposta e previdenziale, di quanto dovuto alla Gestione Separata ENPAPI.

❖ *Conclusioni, considerazioni finali e modalità di regolarizzazione*

A conferma di quanto argomentato, si fa presente che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 15 luglio 2020, richiamando la sentenza della Cassazione Civile del 27 marzo 1987, n. 2297, ha affermato che l'abitudine dell'esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell'albo, costituente titolo per l'affidamento di compiti in modo ricorrente.

Ciò premesso, giova ribadire nuovamente che l'iscrizione all'albo, richiesta per poter esercitare la professione Infermieristica, risulta indicativa della volontà del professionista di realizzare una pluralità di atti coordinati e finalizzati all'esercizio della professione. Considerato che l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere la Professione Infermieristica, si ritiene pertanto che tale attività sia riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale. Ne consegue, pertanto, che il Professionista Infermiere sarà obbligato all'apertura della partita IVA e



all'emissione della fattura nei confronti del committente, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.

Chiarito che la prestazione occasionale non è uno strumento utilizzabile ai fini dello svolgimento di attività di natura infermieristica - per le quali è peraltro sempre obbligatorio versare contributi previdenziali all'ENPAPI - è opportuno segnalare che esclusivamente in ragione del fatto che, erroneamente, alcuni professionisti iscritti all'OPI, o alcuni committenti, hanno fatto uso o suggerito tale modalità contrattuale, l'Ente ha previsto e regolamentato la possibilità di iscriversi quali titolari di un "lavoro autonomo occasionale".

Tale opzione è contemplata al solo fine di favorire la regolarizzazione della posizione, denunciando in tal modo il reddito prodotto, così da evitare di incorrere in futuri accertamenti e sanzioni economiche.

Il Direttore Generale  
Avv. Francesco Rabotti

Il Presidente  
Dott. Luigi Baldini